

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 718

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(MAGRÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

**Proroga delle locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o locanda
o destinati ad esercizio di attività artigiana o commerciale**

Presentato alla Presidenza il 20 novembre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente provvedimento, in accoglimento di pressanti esigenze a livello nazionale, viene prorogata al 30 giugno 1969 la scadenza convenzionale o legale di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947 (articolo 4, comma primo, decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460 convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628) e dei contratti di locazione o sublocazione già prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal

conduttore un'attività professionale ovvero un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero un'attività commerciale organizzata con il lavoro proprio, dei componenti la famiglia e di non più di cinque dipendenti esclusi gli apprendisti (articolo 6, primo comma, del medesimo decreto-legge).

La proroga al 30 giugno 1969 allinea le scadenze dei contratti sopramenzionati a quella generale dei contratti considerata nell'articolo 1 del decreto-legge n. 460, convertito nella legge n. 628 del 1967.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 30 giugno 1969.